

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1679

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 7 marzo 2019 (v. stampato Senato n. 678)

d’iniziativa del senatore PETROCELLI

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; *b)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con Annesso, fatto a Roma il 16 febbraio 2007

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 13 marzo 2019*

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005;

b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con Annesso, fatto a Roma il 16 febbraio 2007.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente:

a) dall'articolo 22 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*);

b) dall'articolo 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*).

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), relativamente agli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16 e 19, è autorizzata la spesa di 180.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 190.450 euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), relativamente agli articoli 5, 7 e 8 e al paragrafo 2.2.3 dell'Annesso, è autorizzata la spesa di 610.000

euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 624.720 euro a decorrere dall'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente ad euro 790.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e ad euro 815.170 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni degli Accordi di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16 e 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), e degli articoli 5, 7 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), nonché del paragrafo 2.2.3 dell'Annesso all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi agli articoli 20 e 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), e agli articoli 9 e 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

ACCORDO IN MATERIA DI COOPERAZIONE CULTURALE TRA IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI COREA

del 21 ottobre 2005

Il governo della Repubblica Italiana e il governo della Repubblica Coreana (qui di seguito denominati "le Parti Contraenti");

Desiderosi di rafforzare le relazioni di amicizia esistenti tra i due paesi e di promuovere la comprensione e la conoscenza reciproche attraverso l'ulteriore sviluppo della cooperazione nel settore delle arti, della cultura, dell'istruzione, del patrimonio culturale ed archeologico, dei giovani e dello sport;

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Le Parti Contraenti promuoveranno ed incoraggeranno lo sviluppo di una cooperazione paritaria e reciprocamente favorevole ai sensi del presente Accordo, nel rispetto delle leggi e regolamenti applicabili in vigore nei rispettivi paesi.

Articolo 2

Le Parti Contraenti sosterranno e promuoveranno attività bilaterali e multilaterali nel settore della cultura, che potrebbero inserirsi nel quadro dei programmi delle organizzazioni internazionali di cui esse sono parte.

Articolo 3

Le Parti Contraenti sosterranno le iniziative tese ad incoraggiare lo studio, la diffusione e l'insegnamento delle rispettive lingue e culture nel territorio dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente agevererà e promuoverà lo studio della lingua, della letteratura e della storia dell'altro paese presso le Università e gli altri istituti di istruzione superiore, in particolare incrementando le docenze ed i lettori collegati a tale studio.

Articolo 4

Le Parti Contraenti coopereranno nel settore dell'istruzione attraverso lo scambio di documenti e visite di esperti al fine di migliorare la conoscenza dei rispettivi sistemi di istruzione e del loro sviluppo, e con lo scopo di comparare i sistemi ed i piani di studio per giungere ad un accordo sul reciproco riconoscimento dei certificati e diplomi di istruzione.

Articolo 5

Le Parti Contraenti incoraggeranno ed agevereranno, di comune accordo e nella misura consentita dai

fondi disponibili, le attività delle istituzioni culturali, accademiche e didattiche dell'altra Parte nel proprio territorio.

2. Le Parti Contraenti si consulteranno per giungere ad un accordo sulle strutture necessarie per le istituzioni di cui al presente Articolo.

Articolo 6

Le Parti Contraenti promuoveranno la collaborazione ed i contatti diretti fra le rispettive università ed altri istituti di insegnamento superiore o specializzato attraverso accordi specifici tra tali istituti di insegnamento, in particolare attraverso lo scambio di lettori, ricercatori ed esperti che parteciperanno a conferenze, visite di studio, convegni, simposi e seminari.

Articolo 7

Le Parti Contraenti promuoveranno contatti e collaborazioni dirette tra gli enti governativi competenti in materia di arti visive, dello spettacolo, letteratura, architettura e architettura d'interni in vista della partecipazione a festival, rappresentazioni, esposizioni ed altri incontri organizzati dai due paesi. Le Parti Contraenti incoraggeranno inoltre lo scambio di rappresentanti di tali settori, compresi quelli che lavorano nel campo delle arti visive e dello spettacolo, allo scopo di condividere conoscenze ed esperienze.

Articolo 8

Le Parti Contraenti favoriranno la cooperazione tra le rispettive organizzazioni attraverso la promozione di progetti comuni e coproduzioni cinematografiche, al fine di accrescere il valore della cinematografia in entrambi i paesi.

Articolo 9

Le Parti Contraenti incoraggeranno, in particolare attraverso l'istituzione di premi ed altri incentivi, la traduzione e pubblicazione di opere letterarie dell'altro paese.

Articolo 10

Le Parti Contraenti promuoveranno la cooperazione tra le rispettive autorità governative competenti nel settore della proprietà intellettuale e dei relativi diritti.

Articolo 11

Le Parti Contraenti incoraggeranno la cooperazione diretta tra musei ed istituzioni archeologiche e di tutela del

patrimonio culturale nonché tra le biblioteche dei due paesi, allo scopo di promuovere la tutela, conservazione e restauro del patrimonio culturale e la tutela e gestione del paesaggio culturale.

Articolo 12

Le Parti Contraenti promuoveranno la cooperazione nel settore del patrimonio culturale e dell'archeologia attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze, l'organizzazione di simposi e seminari, ricerche congiunte, scavi e progetti di restauro congiunti ed altre iniziative tese a migliorare e conservare il rispettivo patrimonio culturale ed archeologico.

Articolo 13

Le Parti Contraenti assegneranno, in base ai fondi disponibili e con il criterio della reciprocità, borse di studio in materie di interesse specifico rivolte a studenti, insegnanti e lettori dell'altro paese per corsi universitari e progetti di ricerca presso università o istituti di istruzione. I destinatari di tali borse di studio beneficeranno delle condizioni più favorevoli ai sensi delle leggi e regolamenti in vigore nel paese ospitante.

Articolo 14

Le Parti Contraenti perseguiranno una stretta collaborazione tra le rispettive amministrazioni allo scopo di prevenire ed eliminare il traffico illegale di opere d'arte, articoli culturali, beni audiovisivi, beni protetti, documenti ed altri oggetti di valore, nel rispetto delle norme e dei regolamenti in vigore nei rispettivi paesi.

Articolo 15

Le Parti Contraenti promuoveranno lo scambio di conoscenze ed esperienze in materia di diritti umani, libertà politiche e civili, nonché pari opportunità tra i sessi e tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche.

Articolo 16

Le Parti Contraenti promuoveranno la cooperazione nei settori dei giovani e dello sport attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze ed attraverso viaggi di studio, gare e qualunque altra iniziativa opportuna. Le Parti Contraenti incoraggeranno la cooperazione tra le rispettive organizzazioni pubbliche e private competenti in materia di questioni giovanili allo scopo di sviluppare lo scambio di esperienze e le iniziative internazionali legate ai giovani.

Articolo 17

Le Parti Contraenti incoraggeranno ogni forma di scambio o collaborazione tra individui ed organizzazioni nel settore della filmografia, della radio e della televisione.

Articolo 18

Le Parti Contraenti si impegnano a sostenere congiuntamente progetti di cooperazione culturale tra le istituzioni ed organizzazioni dei due paesi e quelle di un paese terzo. Ove necessario, le Parti Contraenti si consulteranno prima di assicurare tale sostegno.

Articolo 19

Ai fini di un'efficace attuazione del presente Accordo, le Parti Contraenti istituiranno una Commissione Mista per la cooperazione culturale, composta dai rappresentanti designati da ciascuna Parte Contraente. Le funzioni della Commissione Mista prevedono la supervisione dell'attuazione del presente Accordo e l'approvazione di programmi ed accordi successivi. La Commissione Mista si riunirà alternativamente nelle capitali dei due paesi, in date da concordare per le vie diplomatiche.

Articolo 20

Qualunque controversia relativa all'interpretazione o all'attuazione del presente Accordo verrà risolta attraverso consultazioni e negoziati tra le Parti Contraenti.

Articolo 21

Il presente Accordo potrà essere modificato in qualunque momento con il consenso di entrambe le Parti Contraenti. Gli eventuali emendamenti entreranno in vigore seguendo le stesse procedure previste per l'entrata in vigore del presente Accordo.

Articolo 22

1. Il presente Accordo entrerà in vigore successivamente all'avvenuto scambio di note verbali con le quali le Parti Contraenti si saranno reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne previste per la sua entrata in vigore, ed avrà durata illimitata.
2. Il presente Accordo potrà essere rescisso in qualunque momento e la rescissione prenderà effetto sei mesi dopo l'avvenuta notifica all'altra Parte Contraente. La rescissione non pregiudicherà i programmi o le attività concordate ai sensi del presente Accordo e non ancora giunte a termine al momento della stessa, salvo diversamente concordato dalle Parti.
3. A partire dal momento della sua entrata in vigore, il presente Accordo annullerà e sostituirà l'Accordo Culturale tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Corea fatto a Seoul il 9 marzo 1965 ed entrato in vigore il 16 giugno 1970.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente

Accordo.

Fatto a *Roma* il 21 ottobre 2005 in due esemplari nelle lingue italiano, coreano e inglese tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze relative all'interpretazione, farà fede il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI COREA

**AGREEMENT ON CULTURAL COOPERATION BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF KOREA**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Korea (hereinafter referred to as "the Contracting Parties");

Desirous of strengthening the friendly relations existing between the two countries and of promoting mutual understanding and knowledge through further development of cooperation in the fields of the art, culture, education, cultural and archaeological heritage, youth and sports;

Have agreed as follows:

Article 1

The Contracting Parties shall promote and encourage the development of cooperation under this Agreement on the basis of equality and mutual benefit, and in accordance with the applicable laws and regulations in force in their respective countries.

Article 2

The Contracting Parties shall support and promote bilateral and multilateral activities in the field of culture, which could be set up in the framework of the programmes of the international organizations of which the Contracting Parties are members.

Article 3

The Contracting Parties shall support those initiatives that encourage the study, dissemination and instruction of their own language and culture in the territory of the other Contracting Party. Each Contracting Party shall facilitate and promote the study of the language, the literature and the history of the other country in their universities and other institutions of higher education, in particular through an increase of professorships and lectureships related to such study.

Article 4

The Contracting Parties shall cooperate in the field of education by exchanging documents and visits by experts in order to improve their knowledge of the other's educational systems and their development, and for the purpose of comparing the systems and syllabuses in order to reach an agreement on the reciprocal recognition of educational certificates and diplomas.

Article 5

1. The Contracting Parties, by mutual agreement and to the extent permitted by the funds available, shall encourage and facilitate the activities of the other Party's educational, academic and cultural institutions in their territories.

2. The Contracting Parties shall consult each other to reach an agreement of the facilities required for the institutions mentioned in this Article.

Article 6

The Contracting Parties shall promote direct contact and collaboration between their universities and other higher or specialized educational institutions by means of specific arrangements between such educational institutions, particularly through the exchange of lecturers, researchers and experts who will participate in lectures, study visits, conventions, symposia and seminars.

Article 7

The Contracting Parties shall promote direct contact and collaboration between governmental agencies concerned with the areas of visual arts, performing arts, literature, architecture, and interior design, with the aim of participating in festivals, performances, exhibitions and other meetings organised by the two countries. The Contracting Parties shall also encourage exchanges of representatives in such areas, including those concerned with the visual and performing arts, for the purpose of sharing their knowledge and experience.

Article 8

The Contracting Parties shall favor cooperation between their related organizations, through promotion of common projects and co-production of cinema, in order to increase the value of the cinema of both countries.

Article 9

The Contracting Parties shall encourage, particularly by awarding prizes and other incentives, the translation and publication of literature of the other country.

Article 10

The Contracting Parties shall promote cooperation in the field of copyright and related rights, between the respective competent governmental authorities.

Article 11

The Contracting Parties shall encourage direct cooperation between the museums, archaeological and cultural heritage institutions, and libraries of the two countries with a view to promoting the protection, conservation, and restoration of their cultural heritage and the protection and management of their cultural landscape.

Article 12

The Contracting Parties shall promote cooperation in the field of cultural heritage and archaeology through exchanges of information and expertise, organization of symposia and seminars, joint research, joint excavation and restoration projects and other initiatives aimed at enhancing and conserving their respective cultural and archaeological heritage.

Article 13

The Contracting Parties shall, to the extent permitted by the funds available and on a reciprocal basis, grant to students, teachers and lecturers whose nationals of the other country scholarships for university courses and research projects at universities or educational institutions on subjects of specific interest. The said scholarship recipients shall be granted the most favourable terms under the laws and regulations in force in the host country.

Article 14

The Contracting Parties shall pursue close cooperation between their respective administrations with the aim of

preventing and suppressing the illegal trafficking of artworks, cultural items, audio-visual goods, protected goods, documents and other valuable objects, in accordance with the rules and regulations in force in their respective countries.

Article 15

The Contracting Parties shall promote the exchange of knowledge and experience concerning human rights, civil and political liberties, as well as equal opportunities between the sexes and the protection of ethnic, cultural, and linguistic minorities.

Article 16

The Contracting Parties shall promote cooperation in the fields of youth and sports through the exchange of information and experience and by means of study visits, competitions and any other suitable initiatives. The Contracting Parties shall encourage cooperation between their respective public and private organizations concerned with youth issues in order to develop the exchange of experience and initiatives on international issues related to youth.

Article 17

The Contracting Parties shall encourage any form of exchange or collaboration between persons and organizations in the fields of film, radio and television.

Article 18

The Contracting Parties shall endeavour to support, on a joint basis, projects of cultural cooperation between institutions and organizations of their two countries and those of a third country. When necessary, the Contracting Parties shall consult each other prior to providing such support.

Article 19

For the purpose of the effective implementation of this Agreement, the Contracting Parties shall establish a Joint Committee for cultural cooperation, composed of representatives designated by each Contracting Party. The functions of the Joint Committee shall include the supervision of the implementation of this Agreement and the approval of supplementary programmes and arrangements. The Joint Committee shall meet alternately in the capital cities of the two countries, in dates to be agreed upon through diplomatic channels.

Article 20

Any disparities which may arise from the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled by consultations and negotiations between the Contracting Parties.

Article 21

This Agreement may be amended at any time with the consent of both Contracting Parties. Any amendments shall enter into force following the same procedures as to the entry into force of this Agreement.

Article 22

1. This Agreement shall enter into force upon the exchange of diplomatic notes whereby the Contracting Parties shall notify each other of the fulfillment of their domestic requirements for its entry into force, and shall have an unlimited duration.
2. This Agreement may be terminated at any time and termination shall be effective six months after notification to the other Contracting Party. The termination shall be without prejudice to any programmes

or activities agreed upon under this Agreement and not yet completed at the time of its termination, unless otherwise agreed by the Contracting Parties.

3. Upon its entry into force, this Agreement shall terminate and replace the Cultural Agreement Between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Korea done at Seoul on March 9, 1965 and entered into force on June 16, 1970.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at *Rome* on *21st October 2005* in duplicate in the Italian, Korean and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA

**ACCORDO TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA
IN MATERIA DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA**

fatto il 16 febbraio 2007

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Corea (qui di seguito denominati “le Parti Contraenti”),

CONSIDERANDO il mutuo beneficio di rafforzare i legami di amicizia esistenti tra i due Paesi,

DESIDEROSI di incrementare la reciproca conoscenza e la cooperazione attraverso lo sviluppo di rapporti scientifici e tecnologici,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Finalità

Il presente Accordo mira a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica in settori di mutuo interesse, concordati su base paritaria e di mutuo beneficio, in accordo con la legislazione esistente nei rispettivi Paesi.

Articolo 2

Cooperazione bilaterale

Le Parti Contraenti promuoveranno la stipula di specifici accordi fra Ministeri, Istituzioni, Università, Centri di Ricerca, e altri enti dei rispettivi Paesi coinvolti nella ricerca scientifica e nell’innovazione tecnologica.

Articolo 3

Cooperazione multilaterale

1. Le Parti Contraenti promuoveranno progetti multilaterali che potrebbero essere inseriti nei Programmi di Ricerca dell'Unione Europea nei campi della scienza e della tecnologia.
2. Entrambe le parti contraenti coopereranno con organizzazioni internazionali nei casi ritenuti opportuni al fine di ottenere il loro coinvolgimento nel finanziamento e nella realizzazione di programmi e progetti derivati dalle forme di cooperazione elencate nel presente accordo o da altri Accordi che potrebbero scaturire in futuro.

Articolo 4

Settori prioritari

Le Parti Contraenti promuoveranno la collaborazione scientifica e tecnologica, sia nelle scienze di base che in quelle applicate allo sviluppo delle tecnologie, con particolare riguardo ai seguenti settori: Fisica, Chimica, Scienze della salute, Energia, Informazione, Telecomunicazioni, Biotecnologie, Micro e Nanotecnologie, Agricoltura e Industria alimentare, Ambiente, Aerospazio, Energia, Trasporti, Ingegneria elettronica e civile, Tecnologie per la conservazione dei beni culturali e ogni altra forma di cooperazione che le Parti Contraenti potranno concordare.

Articolo 5

Attività di cooperazione

Le forme di cooperazione previste da questo Accordo potrebbero comprendere le seguenti:

- a. scambi di scienziati, ricercatori e tecnici;
- b. scambi di informazioni e documentazione;
- c. l'organizzazione congiunta di seminari, laboratori e conferenze ed ogni altro incontro nei campi scientifico e tecnologico;
- d. centri congiunti di ricerca e laboratori;
- e. progetti congiunti di ricerca e formazione;
- f. borse di studio riservate a docenti e personale di ricerca;
- g. ogni altra forma di cooperazione che le Parti Contraenti potranno concordare.

Articolo 6

Sostegno alla cooperazione

1. Il sostegno alle attività di cooperazione previste all'art. 5 sarà soggetto alla disponibilità di fondi e alle politiche relative, alle leggi ed ai regolamenti di entrambe le Parti Contraenti.

2. Ciascuna delle Parti Contraenti metterà a disposizione di ricercatori e tecnici, borsisti o esperti inviati dai rispettivi Governi ed accolti sul proprio territorio le migliori condizioni possibili di lavoro ed i benefici previsti dalla legislazione vigente.

Articolo 7

Trattamento dei risultati

1. Il trattamento della proprietà intellettuale creata o fornita nel corso delle attività di cooperazione rientranti in questo Accordo deve svolgersi così come previsto dall'Annesso, che è parte integrante dell'Accordo.
2. Le Parti Contraenti, tenendo presente i principi affermati nell'Annesso, faciliteranno lo scambio di informazione tecnologica e il trasferimento tecnologico di risultati derivanti dalle attività congiunte di collaborazione.

Articolo 8

Commissione Mista

1. Le Parti Contraenti istituiranno una Commissione Mista sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica composta da rappresentanti designati dalle Parti Contraenti.
2. La Commissione Mista si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi in date da concordarsi attraverso i canali diplomatici.
3. La Commissione Mista avrà le seguenti funzioni:
 - (a) coordinare, facilitare e rivedere l'esecuzione delle attività di cooperazione condotte sotto questo Accordo;
 - (b) proporre raccomandazioni ai rispettivi governi su ogni misura necessaria ad accrescere la cooperazione scientifica e tecnologica fra le Parti Contraenti;
 - (c) redigere ed approvare proposte per i programmi di cooperazione; e
 - (d) discutere ogni questione relativa alla esecuzione di questo Accordo.

Articolo 9

Soluzione delle controversie

Possibili divergenze derivanti dall'esecuzione o dall'interpretazione del presente Accordo verranno risolte tra le Parti Contraenti per via negoziale attraverso i canali diplomatici.

Articolo 10

Emendamenti

Il presente accordo potrà essere modificato in qualsiasi momento con il consenso delle Parti Contraenti. Eventuali modifiche entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo all'art 11.

Articolo 11

Entrata in vigore e denuncia

1. Il presente Accordo, entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due Notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate per vie diplomatiche l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica necessarie per perfezionare l'entrata in vigore dell'Accordo.
2. Il presente Accordo avrà durata illimitata, e continuerà ad avere effetto a meno che una delle parti contraenti non notifichi all'altra la sua intenzione di denunciare l'Accordo.
3. La denuncia dell'Accordo non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso avviati e non completati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le parti non concordino diversamente.

IN FEDE di che i sottoscritti rappresentanti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 16 febbraio 2007 nelle lingue, italiana, coreana e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza prevarrà il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

MASSIMO D'ALEMA
MINISTRO DEGLI AFFARI
ESTERI

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI COREA

SONG MIN-SOON
MINISTRO DEGLI AFFARI
ESTERI

**ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
ITALIA-COREA**

Annesso sulla Proprietà Intellettuale

Con riferimento all'Articolo 7 dell'Accordo, le Parti Contraenti assicureranno una tutela adeguata ed efficace alla proprietà intellettuale creata o trasferita nell'ambito del presente Accordo e delle relative intese per la sua esecuzione. Le Parti Contraenti concordano di notificarsi tempestivamente ogni invenzione, disegno o modello industriale, trovato vegetale, nonché ogni opera tutelata dal diritto di autore realizzata nel quadro dell'Accordo, nel rispetto della normativa nazionale. I diritti di tale proprietà intellettuale verranno ripartiti in conformità alle seguenti disposizioni.

1. Campo di applicazione

1.1. Le disposizioni del presente Annesso si applicano a tutte le attività congiunte svolte ai sensi del presente Accordo, salvo che le Parti Contraenti o i rappresentanti debitamente autorizzati non convengano altrimenti.

1.2. Ai fini del presente Accordo, alla 'proprietà intellettuale' si dà il significato indicato nell'Articolo 2 della 'Convenzione che istituisce l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale', firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967. Questo include i diritti tutelati dall'Accordo relativamente agli aspetti di Proprietà Intellettuale connessi al Commercio (TRIPS), Allegato dell'Accordo dell'Organizzazione Mondiale per il Commercio sottoscritto a Marrakesh il 15 aprile 1994.

1.3. Il presente Annesso definisce la ripartizione dei diritti, introiti e proventi tra le Parti Contraenti. Ciascuna Parte Contraente garantisce che l'altra Parte possa acquisire diritti alla proprietà intellettuale, ripartiti conformemente al presente Annesso ottenendo tali diritti dai propri partecipanti mediante contratti o altri strumenti giuridico-legali, qualora necessario. Il presente Annesso in nessun modo influenza o pregiudica la ripartizione dei diritti tra una Parte Contraente e i propri partecipanti. Tali diritti rimangono regolati dalle leggi e dalla prassi delle rispettive Parti Contraenti.

1.4. Ogni disputa in relazione alla proprietà intellettuale che sorga sotto questo Accordo sarà risolta per via negoziale tra le Istituzioni partecipanti interessate o, qualora necessario, tra le Parti Contraenti o i rappresentanti da essi designati.

1.5. La denuncia della validità del presente Accordo non pregiudicherà i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Annesso.

2. Ripartizione dei diritti

2.1. Ciascuna Parte ha diritto a licenza non esclusiva a tradurre e pubblicare in riviste articoli tecnico-scientifici, relazioni, rapporti e libri che costituiscano risultato diretto della cooperazione nell'ambito del presente Accordo. Su tutte le copie pubblicamente diffuse delle opere tutelate dal diritto d'autore eseguite secondo queste disposizioni, dovranno essere indicati i nomi degli autori, eccetto il caso in cui l'autore non abbia rinunciato espressamente a che venga citato il proprio nome.

2.2. I diritti a tutte le forme di proprietà intellettuale diversi da quelli indicati al precedente paragrafo 2.1 del presente Annesso verranno ripartiti nel seguente modo:

2.2.1 Ai ricercatori e scienziati che si recano in uno dei due Paesi Contraenti allo scopo di approfondire le conoscenze in settori di loro interesse saranno

assicurati diritti di proprietà intellettuale sulla base della normativa vigente nel Paese ospitante purché vengano tutelati i diritti previsti dalla normativa del Paese d'appartenenza.

Inoltre a ciascun ricercatore definito inventore o autore spetterà il trattamento nazionale per quanto premi, benefici o altri vantaggi, inclusi i proventi, sulla base della normativa vigente nel Paese ospitante.

2.2.2. Entrambe le Parti Contraenti saranno titolari dei diritti di proprietà intellettuale creati in seguito a ricerche congiunte a meno che diversamente concordato dalle Parti Contraenti. Se la ricerca non è preventivamente definita come "ricerca congiunta", i diritti di proprietà intellettuale derivanti dalla ricerca saranno determinati sulla base delle disposizioni di cui al paragrafo 2.2.1. del presente Annesso. Ciascuna Parte Contraente mantiene, nel proprio territorio, tutti i diritti di sfruttamento della proprietà intellettuale creata a seguito delle ricerche congiunte. Tutti i diritti, al di fuori dei territori delle Parti Contraenti, saranno determinati tenendo conto dei relativi contributi delle Parti Contraenti e dei loro partecipanti alla ricerca congiunta, e il relativo grado di impegno nel brevettare i risultati di ogni invenzione che ne risulti, e di ogni altro fattore ritenuto appropriato.

2.2.3. Malgrado il paragrafo 2.2.2, di questo Annesso, nel caso in cui un progetto congiunto di ricerca abbia portato alla creazione o alla fornitura di un tipo di proprietà intellettuale non protetta dalle leggi di nessuna delle Parti Contraenti, le Parti Contraenti istituiranno una commissione di ricercatori e di funzionari governativi di entrambe le parti per discutere e determinare la corretta allocazione dei diritti di proprietà intellettuale. Se la Parte Contraente la cui legislazione non protegge quel tipo di proprietà intellettuale rinuncia alla sua quota per iscritto, rinunciando a tenere la sopra menzionata discussione, la Parte Contraente la cui legislazione invece tutela quel tipo di proprietà intellettuale è titolare di tutti i diritti di cui sopra.

3. Trattamento delle informazioni

3.1. Ogniqualvolta le informazioni definite in precedenza come "informazione riservata di lavoro" è fornita o creata nel quadro di questo Accordo, ogni parte contraente e ciascuno dei partecipanti la proteggerà in accordo con le rispettive vigenti legislazioni, regolamenti e pratiche amministrative. L'informazione può essere identificata come "informazione riservata di lavoro" quando:

- a) è segreta, nel senso che nel suo insieme o nella specifica configurazione dei suoi componenti non è generalmente nota o facilmente accessibile a persone competenti nella materia in cui questo tipo di informazione è generalmente usato; oppure
- b) la persona che ne ha possesso legale ha preso misure adeguate e ragionevoli per mantenerla segreta; e
- c) ha valore commerciale per il fatto di essere informazione segreta.

3.2. L'informazione scientifica e tecnologica di natura non proprietaria, che non sia informazione resa pubblica per ragioni commerciali ed industriali, e derivata da attività di cooperazione, sarà resa disponibile, a meno che diversamente deciso, alla comunità scientifica mondiale attraverso i canali abituali ed in accordo con le normali procedure delle agenzie partecipanti.

**AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA
ON COOPERATION IN THE FIELDS OF SCIENCE AND
TECHNOLOGY**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Korea (hereinafter referred to as “the Contracting Parties”),

CONSIDERING the mutual benefit of strengthening the bonds of friendship between the two countries,

DESIROUS of increasing mutual knowledge and co-operation through the development of scientific and technological relations,

Have agreed as follows:

Article 1

Aims

The present Agreement aims to promote scientific and technological co-operation in such fields as may be mutually agreed on the basis of equality and mutual benefit and in accordance with the laws and regulations in force in the respective countries.

Article 2

Bilateral Cooperation

The Contracting Parties shall promote the signing of specific arrangements between the ministries, institutions, universities, research centres, and other legal entities of both countries involved in scientific research and technological innovation.

Article 3

Multilateral Cooperation

1. The Contracting Parties shall promote multilateral projects that could fall under the European Union's Research Programmes in the fields of science and technology.
2. Both Contracting Parties shall liaise with international organizations in appropriate cases in order to obtain their involvement in the funding and carrying out of programmes and projects arising from the forms of cooperation listed in the present Agreement and others which may follow in the future.

Article 4

Fields of Priority

The Contracting Parties shall encourage the development of cooperation in the fields of science and technology, both in the basic sciences and in those related to technology development, with particular attention to the following fields: physics, chemistry, health sciences, energy, information science, telecommunications, biotechnology, micro and nanotechnology, agriculture and food science, environment, aerospace, transport, civil and electronic engineering, technology for heritage conservation and any other fields of cooperation that the Contracting Parties may agree upon.

Article 5

Cooperative Activities

The forms of cooperation covered in this Agreement may include the following:

- a. exchange of scientists, researchers and technicians;
- b. exchange of information and documentation;
- c. joint organization of seminars, symposia, conferences and any other meetings in scientific and technological fields;
- d. joint research centres and laboratories;
- e. joint research and training projects;
- f. scholarships for lecturers and researchers; and
- g. any other forms of cooperation as may be agreed upon between the Contracting Parties.

Article 6

Collaboration Support

1. The Contracting Parties' support for the cooperative activities set out in Article 5 shall be subject to the availability of funds and to the relevant policies, laws and regulations of each Contracting Party.
2. Each Contracting Party shall grant researchers and technicians, scholarship holders and experts sent by the other Contracting Party and hosted in its territory the best possible working conditions and the benefits afforded by its legislation in force.

Article 7

Treatment of Results

1. The treatment of intellectual property created or furnished in the course of the cooperative activities under this Agreement shall be as set forth in the Schedule, which forms an integral part of this Agreement.
2. The Contracting Parties, bearing in mind the principles stated in the Schedule, shall facilitate the exchange of technological information and the technological transfer of results arising from joint collaboration activities.

Article 8

Joint Committee

1. The Contracting Parties shall set up a Joint Committee on Scientific and Technological Cooperation, composed of representatives designated by the Contracting Parties.
2. The Joint Committee shall meet alternately in the capitals of each Contracting Party on dates to be agreed upon through diplomatic channels.
3. The Joint Committee shall have the following functions:
 - (a) coordinate, facilitate and review the implementation of cooperative activities conducted under this Agreement;
 - (b) make recommendations to the respective governments on any measures necessary to enhance scientific and technical cooperation between the Contracting Parties;
 - (c) draw up and endorse proposals for the working programmes of cooperation;and
 - (d) discuss any matter related to the implementation of this Agreement.

Article 9

Settlement of Differences

Any differences that may arise from the implementation or the interpretation of the present Agreement shall be settled by negotiations through diplomatic channels.

Article 10

Amendment

The present Agreement may be amended at any time by mutual consent of the Contracting Parties. Amendments, if any, shall enter into force following the same procedures as described in Article 11.

Article 11

Entry into Force and Termination

1. The present Agreement shall enter into force on the date of the later of Notes exchanged between the Contracting Parties through diplomatic channels informing each other that all necessary internal procedures for its entry into force have been completed.
2. This Agreement shall remain in force for an unlimited duration and continue in force unless either Contracting Party notifies the other of its intention to terminate this Agreement.
3. Termination of this Agreement shall not affect the execution of any project or cooperative activity undertaken under this Agreement and not fully executed at the time of the termination of this Agreement, unless otherwise decided by both Contracting Parties.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done in duplicate at Rome on 16 February, 2007 in the Italian, Korean and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

<p>FOR THE GOVERNMENT</p> <p>OF THE ITALIAN REPUBLIC</p> <p>MASSIMO D'ALEMA MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS</p>	<p>FOR THE GOVERNMENT</p> <p>OF THE REPUBLIC OF KOREA</p> <p>SONG MIN-SOON MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS</p>
--	---

**ITALY-KOREA AGREEMENT ON COOPERATION IN THE FIELDS OF SCIENCE
AND TECHNOLOGY**

Schedule on Intellectual Property Rights

With reference to Articles 7 of this Agreement, the Contracting Parties shall guarantee adequate and effective protection for intellectual property created or transferred under the terms of this Agreement and the related arrangements for its implementation. The Contracting Parties agree to notify each other promptly of all inventions, designs or industrial models, new plant varieties or any other work protected by copyright produced within the framework of this Agreement, in compliance with their respective national legislation. The rights vested in such intellectual property shall be allocated as provided in this Schedule.

1. Scope

1.1. The provisions of this Schedule apply to all joint activities performed under this Agreement save where the Contracting Parties or their duly authorised representatives agree otherwise.

1.2. For the purposes of this Agreement 'intellectual property' shall have the meaning provided in Article 2 of the 'Convention Establishing the World Intellectual Property Organisation' signed in Stockholm on 14 July 1967. This also includes the rights protected by the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), Annex IC of the Agreement of the World Trade Organisation signed at Marrakesh on 15 April 1994.

1.3. This Schedule addresses the allocation of rights and royalties between the Contracting Parties. Each Contracting Party guarantees that the other Contracting Party may acquire intellectual property rights allocated in accordance with this Schedule by obtaining these rights from their own respective participants under contract or under other legal means, wherever necessary. This Schedule in no way affects or prejudices the distribution of rights between either Contracting Party and its own participants. Such rights shall continue to be governed by the laws and practices of the respective Contracting Parties.

1.4. Any disputes in relation to intellectual property arising under this Agreement shall be settled by negotiation between the concerned participating institutions or, whenever necessary, between the Contracting Parties or their appointed representatives.

1.5. The termination of this Agreement shall not prejudice the rights or obligations derived from this Schedule.

2. Allocation of rights

2.1. Each Contracting Party shall be entitled to a non-exclusive licence to translate, reproduce and publish in journals any technical/scientific articles, papers, reports and books resulting directly from co-operation falling within the purview of this Agreement. All publicly disseminated copies of the works protected by copyright produced according to these provisions, shall indicate the names of the authors, except in the event that the author has expressly waived the requirement to be cited by name.

2.2. Rights to all forms of intellectual property other than those indicated in paragraph 2.1 above of this Schedule shall be allocated in the following manner:

2.2.1. Visiting researchers shall be entitled to share intellectual property rights under contract with the host institutions in accordance with the laws and regulations of the host country. Each Contracting Party shall accord to the visiting researchers no less favourable treatment than it accords to its own nationals with regard to the granting of rights to intellectual property.

The Contracting Party shall grant to any persons defined as inventors or authors the same treatment as it affords to its own nationals in relation to any awards, benefits or other advantages, including revenues in accordance with the national legislation of the host country.

2.2.2. Intellectual property rights created in the course of joint research shall be co-owned by the Contracting Parties, unless otherwise agreed by the Contracting Parties. If research is not designed as 'joint research' in advance, ownership of the intellectual property rights shall be determined in accordance with paragraph 2.2.1. of this Schedule. Each Contracting Party retains all rights, in its own territory, to exploit intellectual property created in the course of joint research. All rights outside the territories of the Contracting Parties will be determined by considering the relative contributions of the Contracting Parties and their participants to the joint research, the relative degree of commitment to the patenting and licensing of any resulting invention, and such other factors deemed appropriate.

2.2.3. Notwithstanding paragraph 2.2.2 of this Schedule, in the event that a particular joint research project conducted under this Agreement has led or will lead to the creation or furnishing of a type of intellectual property not protected by the laws of one of the Contracting Parties, the Contracting Parties shall establish a committee composed of the researchers and government officers of both sides, in order to discuss and determine the allocation of the rights to said intellectual property. If the Contracting Party whose legislation does not protect that kind of intellectual property forfeits

its claim to a share by renouncing, in writing, the right to hold the aforementioned discussion, the participant whose legislation protects that kind of intellectual property is entitled to all the rights accruing thereto.

3. Treatment of Information

3.1. Whenever any information previously defined as being ‘confidential work information’ is supplied or created within the framework of this Agreement, each Contracting Party and each of the participants shall protect this information in accordance with their respective current legislations, regulations and administrative practices. Information may be identified as ‘confidential work information’ whenever:

- a) it is secret, in the sense that, taken as a whole or in the specific configuration or assembly of its components, it is not generally known or easily accessible to persons skilled in the art in the areas in which this type of information is normally used; or
- b) the person having legal possession of it has taken adequate and reasonable measures to keep it secret; and
- c) it has a commercial value by virtue of being secret information.

3.2. Scientific and technological information of a non-proprietary nature, other than that information which is not disclosed for commercial and industrial reasons, derived from the cooperative activities, shall be made available, unless otherwise agreed, to the world scientific community through customary channels and in accordance with the normal procedures of the participating agencies.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0050780